

**Comune di Cerea**  
**Provincia di Verona**  
Settore Edilizia Privata ed Ecologia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI ED ASSIMILATI**

Cerea, li \_\_\_\_\_

L'Ufficio Ecologia

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luigi Addeo

IL SINDACO  
Dr. Franco Bonfante

## **PREMESSA**

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme previste dalla legge 142/90 (art. 23).

Con il presente Regolamento si disciplina la gestione dei rifiuti urbani, garantendone la tutela igienico-sanitaria di tutte le fasi, stabilendo:

- Capo 1** - Disposizioni generali, definizioni e competenze del Regolamento;
- Capo 2** - Modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità d'esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero;
- Capo 3** - Disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- Capo 4** - Assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- Capo 5** - Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti;
- Capo 6** - Norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunali di carattere ambientale;
- Capo 7** - Norme per la gestione dei rifiuti speciali;
- Capo 8** - Abrogazioni e norme transitorie;

## **Capo 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE**

### **Art. 1 - Oggetto: competenze e limiti del Regolamento**

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Leg.vo 22/97, ed adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il Regolamento ha tra l'altro per oggetto:

- norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
- norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Leg.vo 22/97;
- criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. **RIFIUTO:** s'intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Leg.vo n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. **PRODUTTORE:** s'intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. **DETENTORE:** s'intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. **GESTIONE:** s'intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

5. **RACCOLTA:** è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** s'intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
7. **SMALTIMENTO:** si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Leg.vo n. 22/97;
8. **RECUPERO:** si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Leg.vo n. 22/97;
9. **SPAZZAMENTO:** si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
10. **STOCCAGGIO:** si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Leg.vo n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al D.Leg.vo n. 22/97;
11. **DEPOSITO TEMPORANEO:** è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti alle seguenti condizioni:
  - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi nell'anno;
  - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi nell'anno; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
  - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

12. **BONIFICA:** si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13. **MESSA IN SICUREZZA:** si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
14. **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI:** è il combustibile ricavato da rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
15. **COMPOST:** da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche;
16. **BACINO D'UTENZA:** è ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani;
17. **ENTE RESPONSABILE DI BACINO:** è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

### **Art. 3 - Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono **RIFIUTI URBANI:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del D.Leg.vo n. 22/97.

Sono **RIFIUTI SPECIALI:**

- a) i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti di lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono **PERICOLOSI** i rifiuti non domestici precisati nell'esercizio di cui all'allegato D del D.Leg.vo n. 22/97.

Sono **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO** tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientrati nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.

I rifiuti si dividono in:

- a) riutilizzabili;
- b) recuperabili;
- c) non recuperabili.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR n. 185/64, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

#### **Art. 5 - Finalità del regolamento**

Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e degli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

Il Comune ha l'obbligo di perseguire:

- a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità;
- c) verso il riciclaggio, il compostaggio con recupero di materia, il recupero energetico;
- d) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato.

Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall'art. 24 del D.Leg.vo n. 22/97.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non, i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

## **Art. 6 - Competenze del Comune**

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge 142/90.

Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento che stabilisce tra l'altro:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, una volta individuati con il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello della sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Leg.vo n. 22/97;
- c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi d'acqua, ecc.).

Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

La privativa comunale non si applica:

- alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 del D.Leg.vo n. 22/1997 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);

- alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Al Comune competono le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei RSU, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
- b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati che costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU;
- c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti ;
- d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo invio all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;
- e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

### **Art. 7 - Ambiti ottimali di raccolta**

L'art. 23 del D.Leg.vo n. 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali. Il Comune di Cerea fa parte del Bacino VR4.

### **Art. 8 - Divieti e obblighi generali**

E' **vietato** l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" , o il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è **vietato** depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente Regolamento o le disposizioni di servizio.

L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi viventi.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.

I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente Regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita dividendo i vari tipi di rifiuti e conferendoli in appositi spazi o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

## **Capo 2 - MODALITA' DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO**

### **Art. 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili**

Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

#### **RUR (rifiuti urbani riciclabili)**

- carta da utenze domestiche;
- imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica;
- prodotti tessili e abiti;
- legno e materiali ferrosi;
- altri materiali riciclabili.

#### **RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)**

- vernici, inchiostri, adesivi;
- solventi;
- prodotti fotochimici;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio.

#### **RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)**

- medicinali;
- batterie e pile, accumulatori al piombo esausti;
- altri tipi di metalli;
- altri tipi di plastica;

#### **RIFIUTI UMIDI**

- Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
  - a) rifiuti organici domestici;
  - b) rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
  - c) rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri).

#### **RIFIUTI SECCHI**

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate.

#### **ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al Capo 5;

## **Art. 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento**

Le attività di smaltimento dei RSU sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dai Centri di Raccolta rifiuti, sono determinati dal Capitolato Speciale d'Appalto e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto, da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste d'emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 38 della L. 142/90 e dell'art. 13 del D.Leg.vo n. 22/97.

L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

### **1. RUR** (rifiuti urbani riciclabili);

#### **A. Carta ed Imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche**

La raccolta è organizzata , come da Capitolato Speciale d'Appalto, con servizio di porta a porta o con contenitori stradali e/o con conferimento diretto presso gli ecocentri comunali;

- E' consentita la combustione domestica interna (in camini o stufe);
- E' consentito l'utilizzo del compostaggio domestico;

L'utenza è tenuta a confezionare il materiale mediante legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro i cartoni;

#### **B. Imballaggi primari in plastica**

La raccolta è organizzata , come da Capitolato Speciale d'Appalto, con servizio di porta a porta o con contenitori stradali e/o con conferimento diretto presso gli ecocentri comunali;

L'utenza è tenuta a ridurre il più possibile il volume ed a non conferire materiale plastico diverso da quello definito di "imballaggio".

#### **C. Imballaggi primari in vetro e alluminio:**

- Conferimento diretto negli appositi contenitori stradali posizionati sul territorio.
- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti;

#### **D. Prodotti tessili e abiti**

- Servizio comunale da istituire o Consegna diretta alle Parrocchie o Associazioni di volontariato..

### **2. RUAP** (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- **Vernici, inchiostri, adesivi:** presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- **Solventi:** presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- **Prodotti fotochimici:** Fotografi autorizzati al ritiro;
- **Pesticidi:** Consorzi agrari o rivenditori autorizzati al ritiro;
- **Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio:** Presso rivenditori autorizzati al ritiro;

### **3. RUANP** (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

#### **A. Medicinali:**

- Contenitori stradali ubicati presso farmacie, gabinetti medici ecc.;
- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti;

#### **B. Batterie e pile, accumulatori al piombo:**

- Contenitori stradali ubicati presso i rivenditori per batterie e pile;
- Consegna diretta ad elettrauti o officine autorizzate;
- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti;

#### **C. Metalli in genere:**

- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti;

#### **D. Legno:**

- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti;

### **4. RIFIUTI UMIDI**

#### **A. Rifiuti organici domestici;**

- Raccolta domiciliare porta a porta con frequenza come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- Compostaggio domestico;
- E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento di animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) entro il quale dovrà essere messo il sacchetto in materiale biodegradabile (mater-bi) trasparente, per il contenimento in casa del rifiuto raccolto.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi secchielli contenenti i sacchi di mater-bi trasparente, recante la scritta "Comune di Cerea: raccolta del rifiuto umido";
- ad acquistare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
- a posizionare i secchielli contenenti i sacchi lungo la strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 ed entro le ore 24.00, salvo casi particolari o il giorno di passaggio del servizio di raccolta nonché a recuperare i secchielli dopo la raccolta.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

**B. Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze** (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

- Raccolta domiciliare a sacco;
- Raccolta domiciliare a contenitore;
- E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del bio-contenitore lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

**C. Rifiuti di giardini e parchi** (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- Raccolta domiciliare a sacco con frequenze come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- Compostaggio domestico;
- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti.
- E' consentita la combustione domestica interna (in camino o stufe);

Gli utenti che aderiscono alla raccolta domiciliare sono tenuti a depositare i rifiuti, nei giorni ed orari stabiliti

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso i Centri di Raccolta Rifiuti o direttamente presso la ditta incaricata al recupero.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a trasportarli presso i Centri di Raccolta Rifiuti conferirli nell'apposito contenitore collocato nell'area cimiteriale. Devono essere escluse dalla cernita le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili da trasportare parimenti presso i Centri di Raccolta rifiuti.

## **5. RIFIUTI SECCHI**

**A.** La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è porta a porta con frequenza come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE trasparente, recanti la scritta "Comune di Cerea: raccolta del rifiuto secco non riciclabile";
- ad acquistare i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene; in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente Regolamento.

### **B. Rifiuti secchi ingombranti.**

- Raccolta domiciliare, con prenotazione del servizio da parte dell'utente;
- Consegna diretta presso i Centri di Raccolta rifiuti.

### **C. Rifiuti di particolari categorie.**

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 11 ed art. 24, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico presso i Centri di Raccolta Rifiuti abilitati, nei giorni programmati per l'apertura;

## **6. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani: sono raccolti a cura del Comune con personale proprio o con ditta appaltatrice secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 28, e avviati a discarica.

- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.
- Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. CAPO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

**Art. 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi esausti, beni in polietilene)**

La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui all'art. da 44 a 48, del D.Leg.vo 22/97.

**Art. 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero e allo smaltimento**

Come disposto dall'art. 21, comma 2, lettera f) del D.Leg.vo 22/97 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

Le pesate vengono effettuate sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal Responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere tempestivamente consegnati al funzionario comunale preposto.

**Art. 13 - Estensione e frequenza del servizio di raccolta**

Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione umida, dal quale potranno essere escluse le zone del territorio più vocate per la pratica del compostaggio domestico. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, può modificare l'ambito di raccolta d'ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle varie esigenze dell'utenza.

Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze:

**RUR (rifiuti urbani riciclabili):**

- Carta da utenze domestiche: quindicinale

- Carta, imballaggi in carta e cartone e materiale cartaceo proveniente da utenze commerciali, artigianali e di servizio: **quindicinale**;
- imballaggi primari in plastica: **quindicinale**.

### **RIFIUTI UMIDI**

- Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
- Rifiuti organici domestici: bisettimanale (trisettemanale nei mesi estivi);
- Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva): bisettimanale (trisettemanale nei mesi estivi);
- Verde: settimanale per sei mesi (da aprile ad ottobre) e mensile nei restanti mesi;

### **RIFIUTI SECCHI**

- Rifiuti urbani e assimilati: **settimanale**.

La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata.

Le frequenze di raccolta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche e dai Centri di Raccolta Rifiuti sono determinate dal Capitolato Speciale d'Appalto e modificate in via ordinaria con Deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio.

Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 38 della L. 142/90 ed art. 13 del D. Leg.vo n. 22/97.

Gli orari di apertura dei Centri di Raccolta Rifiuti, le modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

## **Art. 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti**

Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno alle abitazioni possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra modifica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori nocivi.

## **Art. 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione**

L'Amministrazione Comunale cura, con il coordinamento dell'Ente Responsabile del Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

I necessari obblighi e divieti saranno accompagnati da ordinanze sindacali che esplichino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

## **Art. 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento**

Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo Ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 47, comma 2 del D.Leg.vo n. 22/97.

La ditta che svolge servizio di raccolta è tenuta a segnalare all'utente la non corretta separazione dei rifiuti e di conferimento con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili**

La/e ditta/e ed i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili, devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).

Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Ecologia del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

Per quanto riguarda la proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori (CONAI).

## **Art. 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati**

I centri commerciali integrati devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:

- la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, per massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Leg.vo 22/97;
- l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7 del D.Leg.vo 22/97;

- la concentrazione dei rifiuti in appositi contenitori o aree di deposito separate, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio, secondo le prescrizioni comunali e nel rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili, evitando danni o compromissioni anche temporanee dell'ambiente.

In concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o trasformazioni di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale, qualora nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il Sindaco ed il Responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro commerciale delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti o comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale anche se temporanea.

La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati può avvenire:

- servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti assimilati e la gestione dei rifiuti di imballaggio;
- utilizzando in ogni caso il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilati non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);

Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri commerciali integrati possono assicurare la gestione dei centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari, di cui all'art. 21 comma 9 del D.Leg.vo n. 22/97, favorendo gli accordi tra produttori ed utilizzatori ove previsti.

Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di Legge e del presente Regolamento; verranno inoltre poste a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione.

## Capo 3 - DISPOSIZIONI PER CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO

### Art. 19 - Definizioni e classificazioni

S'intende per:

- **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- **Imballaggio** per la vendita o imballaggio **primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **Imballaggio** multiplo o imballaggio **secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **Imballaggio** per il trasporto o imballaggio **terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **Rifiuto da imballaggio**: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, punto 1, escluso i residui della produzione;
- **Gestione dei rifiuti da imballaggio**: le attività di gestione di cui all'art. 2, punto 4;
- **Produttori**: i fornitori di materiale da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggio vuoti e di materiali da imballaggio;
- **Utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- **Accordo volontario**: accordo ufficiale concluso tra due autorità pubbliche componenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 20.

Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui all'art. 35 del D.Leg.vo 22/97.

Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione dagli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

### **Art. 20 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio**

- In conformità con l'allegato E del D.Leg.vo 22/97, gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio da perseguire a livello di ambito ottimale di raccolta sono i seguenti:
- da un minimo del 50% ad un massimo del 65% in peso (al netto degli scarti) dei rifiuti da imballaggio deve essere oggetto di recupero (materia ed energia) entro 5 anni (maggio 2002);
- all'interno di questa quota, da un minimo del 25% ad un massimo del 45% in peso deve essere oggetto di riciclo entro 5 anni (maggio 2002);
- la percentuale di riciclo, per ciascun materiale, deve essere compresa da un minimo del 15% ad un massimo del 25% in peso entro 5 anni (maggio 2002);

Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.

### **Art. 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio**

Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.

Tutte gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e degli utilizzatori.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della Pubblica Amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti a adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle Amministrazioni locali.

La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziate che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.

Dal 1.1.1998 è proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi di qualsiasi natura. Dalla stessa data gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:

- organizzare autonomamente la raccolta. il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
- aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art. 40 del D.Leg.vo 22/97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio;
- mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).

Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio).

## **Capo 4 - ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

### **Art. 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani**

Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f), del comma 3, dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).

Questo significa che i rifiuti nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 e precisamente:

- a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

**sono e restano rifiuti speciali.** Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizio, uffici, magazzini).

La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Leg.vo 22/97.

Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del D.Leg.vo 22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:

- organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta, con stipula di apposita convenzione;

Le utenze di artigiani che provvedono allo smaltimento a cura della Ditta autorizzata del rifiuto assimilato non recuperabile prodotto nelle superfici dove avviene l'attività produttiva unitamente a quello recuperabile possono chiedere di essere sgravate dal pagamento della tassa per le superfici dove avviene l'attività produttiva stessa. Lo sgravio, se dovuto, verrà effettuato nella misura massima del 70% della superficie a tassazione. Naturalmente la tassa va interamente pagata per le superfici non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizio, uffici, magazzini ecc.).

Lo sgravio potrà essere effettuato previa presentazione di documentazione (convenzione annuale con la ditta e relative fatture di smaltimento da presentare ogni anno) attestante l'avvenuto smaltimento.

### **Art. 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, ai rifiuti urbani avviene per qualità e quantità.

Sono **assimilati per qualità** (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. comma 2. lettera d) del D.Leg.vo 22/97) i rifiuti di cui al punto 1.1.1. della Delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Leg.vo 22/97 e precisamente:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
4. cassette, pallet;
5. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
6. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
7. paglia e prodotti di paglia;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
9. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e similpelle;
13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
14. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
15. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

17. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21. nastri abrasivi;
22. cavi e materiale elettrico in genere;
23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
24. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
27. accessori per l'informatica (art. 39, comma1, Legge 22.2.2.1994, n. 146).

**L'assimilazione quantitativa** dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene stabilita, sulla base di Ordinanze sindacali, in funzione della capacità di carico del servizio pubblico di raccolta.

Le soglie quantitative di riferimento, ai fini dell'emanazione dell'Ordinanza sindacale, sono quelle stabilite nell'ALLEGATO 1 – Tabella A – del presente regolamento e potranno variare con Deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. n. 42 del 03.04.90 ha altresì istituito un servizio aggiuntivo di raccolta per le tipologie di rifiuti **non assimilabili per qualità e quantità , al di fuori della privativa comunale**, da effettuarsi presso la sede dell'attività previa stipula di apposita convenzione.

## **Capo 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art. 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli**

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferite nei centri di raccolta.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 22/97 sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- frigoriferi;
- surgelatori e congelatori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

### **Art. 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore**

La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Leg.vo 22/97.

## **Capo 6 - GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE**

### **Art. 28 - Gestione dello spazzamento**

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.

Il servizio di spazzamento è svolto dall'Amministrazione comunale con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli Uffici Tecnici Comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della Ditta appaltatrice del servizio di raccolta RSU.

Le modalità sono le seguenti:

- Spazzamento aree e strade pubbliche:
- raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Ecologia .

## **Capo 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

### **Art. 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali**

I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Leg.vo 22/97;
- d) tramite servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti assimilati per quantità e qualità che l'Amministrazione Comunale ha istituito, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Leg.vo 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

### **Art. 30 - Divieti**

Su tutto il territorio comunale **è vietato**:

- l'abbandono dei rifiuti salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel Capo 2 del presente Regolamento;
- conferire nei Centri di Raccolta e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Cerea;
- conferire nei Centri di Raccolta, rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
- conferire e depositare nei Centri di Raccolta, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
- conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non compatibili per quantità o qualità;

- depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli prescritti da apposita ordinanza del Sindaco.

Nei Centri di raccolta rifiuti **è vietato**:

- selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione. A quest'ultimi compete controllare che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 31 - Sanzioni**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osserva la legge 24.11.1981 n. 689.

I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente Regolamento verranno lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli, adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-sanitari, il Responsabile del Servizio Ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi statali e regionali, per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni per il funzionamento ed il conferimento nei Centri di Raccolta, sarà applicata al contravventore una sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 1.000.000.

L'abbandono dei rifiuti presso i contenitori stradali e sulle aree pubbliche comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.500.000.

### **Art. 32 - Obblighi degli uffici comunali**

Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

## **Capo 8 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE**

### **Art. 33 - Abrogazioni**

Sono abrogate tutte le normative già abrogate dal D.Leg.vo 22/97, con tempi e modi in esso previsti.

Il regolamento comunale di nettezza urbana è sostituito dal presente Regolamento.

## Allegato 1 (art. 23 comma 3)

Le soglie di assimilabilità quantitativa di cui all'art. 23, comma 3 del Regolamento, sono così stabilite:

- 1) sono considerati **quantitativamente assimilati agli urbani** i rifiuti prodotti da "lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio" in quantità non superiore alle soglie definite dalla Tabella A. Detti rifiuti potranno essere **conferiti al servizio pubblico** con il sistema porta/porta a frequenze stabilite e/o negli ecocentri posizionati sul territorio comunale. Il superamento delle suddette soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle indicate nella Tabella A comporterà la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività (1) ed il sanzionamento del soggetto conferitore.

Il Comune predisporrà un **elenco dei soggetti abilitati al conferimento presso tutti gli ecocentri, fornendo loro dei Documenti identificativi con indicati nome, attività e frazioni conferibili con relative soglie quantitative.**

Il personale di vigilanza dell'ecocentro effettuerà dei controlli ed avrà l'obbligo di verificare i comportamenti anomali e fuori norma.

- 2) L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. n. 42 del 03.04.40 ha altresì istituito un servizio aggiuntivo di raccolta per le tipologie di rifiuti **non assimilabili per qualità e quantità , al di fuori della privata comunale**, da effettuarsi presso la sede dell'attività previa stipula di apposita convenzione.

(1) in tal caso il rifiuto torna ad essere definito “rifiuto speciale” e dovrà essere smaltito in confomità al D.Leg.vo n. 22/97

## TABELLA A

<b>Codice rifiuto</b>	<b>tipo rifiuto</b>	<b>destinazione</b>	<b>soglia quantitativa</b>
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetri, plastica metallo, latte e lattine e simili) * ; materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili).	<b>Rifiuto Urbano Riciclabile</b>	Ecocentri, Raccolta domiciliare a sacco.	240 lt/settimana
Scarti di legno provenienti da falegnameria *, fibra di legno e pasta anche umida, purchè palabile, scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula si sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi	Umido	Ecocentri, Raccolta domiciliare a sacco	240 lt/settimana
Accoppiati quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili, frammetti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, resine termoplastiche e termoindurenti; in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili); moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani	<b>Secco non riciclabile</b>	Ecocentri, Raccolta domiciliare a sacco	240 lt/settimana

- **Purché non classificati “pericolosi” dal D. Leg.vo n. 22/97**

# SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>Capo 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto: competenze e limiti del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4 - Esclusioni.....	6
Art. 5 - Finalità del regolamento.....	6
Art. 6 - Competenze del Comune.....	7
Art. 7 - Ambiti ottimali di raccolta.....	8
Art. 8 - Divieti e obblighi generali .....	8
<b>Capo 2 - MODALITA' DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO.....</b>	<b>10</b>
Art. 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili.....	10
Art. 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento.....	11
Art. 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi esausti, beni in polietilene).....	15
Art. 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero e allo smaltimento .....	15
Art. 13 - Estensione e frequenza del servizio di raccolta .....	15
Art. 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti.....	16
Art. 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione.....	16
Art. 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento ....	17
Art. 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili.....	17
Art. 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati .....	17
<b>Capo 3 - DISPOSIZIONI PER CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO.....</b>	<b>19</b>
Art. 19 - Definizioni e classificazioni .....	19
Art. 20 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio .....	20
Art. 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio .....	20
<b>Capo 4 - ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI .....</b>	<b>22</b>
Art. 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani .....	22
Art. 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....	23

<b>Capo 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....</b>	<b>25</b>
Art. 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli.....	25
Art. 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore.....	25
<b>Capo 6 - GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE.....</b>	<b>26</b>
Art. 28 - Gestione dello spazzamento.....	26
<b>Capo 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....</b>	<b>27</b>
Art. 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali.....	27
Art. 30 - Divieti .....	27
Art. 31 - Sanzioni .....	28
Art. 32 - Obblighi degli uffici comunali .....	28
<b>Capo 8 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE.....</b>	<b>29</b>
Art. 33 - Abrogazioni .....	29
<b>Allegato 1 (art. 23 comma 3).....</b>	<b>30</b>
<b>TABELLA A.....</b>	<b>31</b>